

N. 00689/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00674/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 674 del 2015, proposto da: Ouathek Zarrouk, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Acerboni, Nunzia Grimaldi, con domicilio eletto presso Francesco Acerboni in Mestre-Venezia, Via Torino, 125;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Rovigo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno Cat. A. 12/Imm. n. 80/2014 - MM emesso dalla Questura di Rovigo in data 10.10.2014 e notificato il 26.02.2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Rovigo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che con il provvedimento impugnato e per i motivi in esso dedotti la Questura di Rovigo ha denegato al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;

che a sostegno del diniego opposto è stata evidenziata la pericolosità sociale del richiedente, così come derivante dall'avvenuta condanna dello stesso, anche in sede di appello, per reati in materia di stupefacenti;

visti i motivi di ricorso;

esaminate le controdeduzioni dell'amministrazione, debitamente costituitasi in giudizio;

ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato e vada respinto.

Premesso, infatti, a confutazione del primo motivo, che i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno sono i medesimi, giusto il combinato disposto degli artt. 4 e 5 del D.lgs. 286/98, nel caso di rinnovo dello stesso, si osserva come nel caso di specie sia stata valutata l'affidabilità dello straniero in rapporto alla sua presenza in territorio italiano ed alla possibilità che lo stesso possa costituire un pericolo per la sicurezza pubblica;

ciò, tenuto conto della specificità dei reati ascrittigli, rientranti fra quelli individuati espressamente dall'art. 4 c. 3 del D.lgs. 286/98 come impeditivi ex sé dell'ingresso e quindi della permanenza dello straniero in territorio italiano;

invero, il provvedimento ha preso in particolare considerazione la condotta che ha portato alla irrogazione della condanna inflitta ed ha concluso in senso sfavorevole al rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno, proprio valutando l'entità della pena inflitta, il tipo di reato commesso, nonché la prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza;

ricordato che, come da costante orientamento, ai sensi dell'art. 4, d.lg. 30 luglio 2002 n. 189 la commissione da parte dell'extracomunitario di reati di particolare gravità e la conseguente condanna penale comportano un automatico impedimento al rinnovo del suo permesso di soggiorno, senza necessità di un'autonoma valutazione della concreta pericolosità sociale, in quanto si tratta di una preclusione che non costituisce un effetto penale ovvero una sanzione accessoria alla condanna, bensì un effetto amministrativo che la legge fa derivare dal fatto storico consistente nell'aver riportato una condanna per determinati reati, quale indice presuntivo di pericolosità sociale o, quanto meno, di riprovevolezza, ai fini della permanenza in Italia, del comportamento tenuto nel Paese dallo straniero (cfr. TAR Piemonte, I, 1535/2014);

ne consegue la legittimità del provvedimento impugnato soprattutto nel richiamare la condanna subita, in rapporto al reato commesso ed alla mancata prova di un reale inserimento sociale, tenuto conto altresì del fatto che il reato è stato commesso quando il cittadino extracomunitario risultava regolarmente soggiornante in Italia;

ritenuta, infine, l'infondatezza del terzo motivo, atteso che la comunicazione della Questura ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 è avvenuta presso il domicilio dichiarato nell'istanza, mentre non risulta provata l'avvenuta comunicazione alla Questura stessa della variazione di domicilio (tale atto risulta, infatti, presentato solo in Comune, mentre anche il domicilio lavorativo coincideva con quello dichiarato dall'interessato);

per detti motivi il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente, liquidandole in complessivi €1000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.